

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

TITOLO V

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

TITOLO V - Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 del TUB, richiamato dall'art. 110 TUB, reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario finanziario.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione dell'intermediario o una violazione delle norme disciplinanti l'attività dello stesso.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell'intermediario.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi dell'art. 52 TUB di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'organo di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione dell'intermediario finanziario, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata

— dai seguenti articoli del TUB, richiamati dall'art. 110 TUB:

- art. 52, che prevede obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia in capo all'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano compiti di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o sono da questi controllati;
- art. 61, comma 5, che prevede che alla società finanziaria capogruppo si applichino gli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, di cui all'art. 52 TUB.

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano all'organo con funzione di controllo e alla società incaricata della revisione legale dei conti di intermediari finanziari o capogruppo di gruppi finanziari.

Le presenti disposizioni si applicano altresì ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllati ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione degli intermediari finanziari o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB) (1).

L'art. 61, comma 5, TUB prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni dell'organo con funzione di controllo alle società finanziarie capogruppo. In tal caso l'attività di controllo e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso gli intermediari finanziari comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività finanziaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2 e 61, comma 5, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano gli intermediari finanziari o che sono da questi controllate ai sensi dell'art. 23 del TUB (art. 52, comma 3, TUB) (2).

La Banca d'Italia può richiedere a tali società dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 TUF impone al collegio sindacale i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

(2) Cfr. nota 1.